

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 febbraio 2009 a Milano

tra

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banco di San Giorgio S.p.A.



e

la sottoscritta Organizzazione Sindacale FALCRI

premesso che

- In data 17 gennaio 2008 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato l'acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del Gruppo Carifirenze;
- per effetto di tale decisione, presa ai sensi dell'art. 6, comma 2°, della Legge n.287/90, al Gruppo Intesa Sanpaolo corre l'obbligo di ridurre la propria presenza territoriale anche nella provincia di La Spezia;
- lo scorso 11 novembre 2008, al termine della prevista procedura d'asta, è stato raggiunto un accordo tra Intesa Sanpaolo e UBI Banca per la necessaria esecuzione delle suddette prescrizioni. L'Acquirente ha pertanto indicato nella propria controllata Banco di San Giorgio l'impresa cessionaria del suddetto ramo d'azienda;
- conseguentemente Intesa Sanpaolo (Banca/Società cedente) cederà al Banco di San Giorgio S.p.A. (Banca/Società cessionaria) n. 13 proprie Filiali operanti nella Provincia di La Spezia, individuate nella scheda riepilogativa riportata in allegato alla lettera del 14 gennaio 2009;
- Il Consiglio di Amministrazione della suddetta Banca cedente ha approvato le cessioni previste dall'accennato accordo con il Gruppo UBI Banca, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento di rami d'Azienda oggetto del presente atto sia giuridicamente efficace a far data dal 16 marzo 2009.
- per il Banco di San Giorgio S.p.A., l'operazione societaria si inserisce in un'ottica di concretizzazione dell'attuale piano strategico quale accrescimento del proprio potenziale commerciale nonché di implementazione del rispettivo posizionamento strategico e territoriale nel mercato bancario italiano;
- le suddette Società (cedente e cessionaria) con la menzionata lettera del 14 gennaio 2009 - che qui si dà per integralmente trascritta, ivi compreso il relativo allegato - hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura;
- su richiesta delle medesime OO.SS.LL. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro verrà trasferito dalla Banca cedente alla Banca cessionaria;

le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, nell'incontro odierno, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei rami di azienda, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina economico-normativa da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti con decorrenza 16 marzo 2009 da Intesa Sanpaolo al Banco di San Giorgio.



Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.

Art. 2

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con la conservazione di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.

Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, la Banca cessionaria applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli accordi e le disposizioni aziendali vigenti presso la stessa in quanto applicabili al Personale entrato in Azienda a far data dal 16 marzo 2009, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

La cessionaria si impegna, fermo quanto precede e fatto salvo quanto previsto dal presente accordo, ad assicurare il mantenimento della retribuzione individuale annua negli importi rilevabili alla data del 15 marzo 2009, riconducendo la predetta retribuzione individuale annua ai criteri amministrativi in uso presso la cessionaria medesima, in un'ottica di armonizzazione amministrativa.

In attuazione dell'Accordo Quadro 8 luglio 2008, dell'Accordo 22 luglio 2008 nonché del Verbale di Accordo 29 ottobre 2008 in materia di Fondo di Solidarietà e connessi Piani di esodo incentivato presso la Banca cedente - da intendersi così integralmente richiamati, trascritti e recepiti quale parte integrante del presente documento - il personale ceduto che:

1. risultando in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia abbia fatto pervenire entro il 31 ottobre 2008 la propria proposta irrevocabile di risoluzione del rapporto di lavoro;

ovvero,

2. abbia aderito entro il 31 ottobre 2008 all'offerta al pubblico presso la società cedente mediante presentazione alla medesima dell'apposita domanda,


vedrà perfezionarsi la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Banca cessionaria, secondo termini, condizioni, regole e modalità stabiliti dal suddetto accordo del 22 luglio 2008 che continuerà pertanto a trovare applicazione presso il Banco di San Giorgio esclusivamente nei confronti del personale ceduto che, risultando in possesso dei requisiti ivi previsti, si sia avvalso entro il 31 ottobre 2008 della relativa disciplina.

Art. 3

Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della cessionaria l'inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un'ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite.

Art. 4

Con riferimento agli esercizi 2009 e 2010 le Parti convengono che il premio aziendale verrà erogato dalla cessionaria, ricorrendone i requisiti e i presupposti contrattuali, alle condizioni e secondo le variazioni che saranno definite per i dipendenti del Banco di San Giorgio, assumendo quale importo base di riferimento del Premio aziendale € 2.050,00



(euro duemilacinquanta) - 3° livello della 3^a Area Professionale - con applicazione della scala parametrica di cui al vigente CCNL.

A decorrere dall'esercizio 2011, il Premio aziendale verrà allineato a quello che sarà definito per il restante personale del Banco di San Giorgio anche con riferimento all'importo base e alla scala parametrica.

Art. 5

In materia di assistenza sanitaria e di coperture assicurative contro gli infortuni professionali ed extra-professionali e caso morte, le Parti si danno atto che il personale di Intesa Sanpaolo interessato dalle richiamate cessioni, a decorrere dalla data di efficacia dell'operazione in esame, sarà destinatario delle forme di assistenza e delle polizze assicurative in vigore presso la Banca cessionaria, in conformità alle previsioni dei relativi Statuto/Regolamento.

Al fine di evitare carenze di prestazioni sanitarie, il suddetto personale manterrà, fino e non oltre il 31 marzo 2010, il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione complessiva tempo per tempo vigenti, senza oneri per il lavoratore (con riferimento al dipendente stesso e ai famigliari fiscalmente a carico).

Resta inteso che:

- il personale ceduto, già iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI, il quale risolverà il rapporto di lavoro per avere maturato il diritto a pensione ai sensi dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008 richiamato all'art. 2 (punto 1) del presente Verbale di Accordo entro i termini temporali ivi previsti, potrà fruire, a richiesta, dell'iscrizione alle predette Casse alle condizioni contemplate dalle rispettive discipline;
- il personale ceduto, già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la Banca cedente, il quale accederà al Fondo di Solidarietà ai sensi dell'accordo sindacale del 22 luglio 2008 richiamato all'art. 2 (punto 2) del presente Verbale di Accordo, manterrà a richiesta il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria della cedente di cui è già destinatario fino al mese precedente a quello in cui percepirà il trattamento di pensione dell'AGO, alle medesime condizioni di contribuzione previste tempo per tempo per il personale in servizio della cedente (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda), mantenendo poi, sempre a richiesta, se iscritto alle Casse sanitarie dell'ex Gruppo Intesa e dell'ex Gruppo Sanpaolo IMI la facoltà di proseguire l'iscrizione alle condizioni riservate al personale in quiescenza della cedente.

Art. 6

Circa la previdenza complementare, ferme restando le vigenti previsioni normative in materia, le Parti stabiliscono quanto segue:

A) Fondi pensione a contribuzione definita

I dipendenti ceduti, iscritti alla data del 15 marzo 2009 a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno in via alternativa:

- 1) "congelare" la propria posizione previdenziale complementare maturata alla predetta data presso il Fondo di appartenenza alle condizioni ivi vigenti, iscrivendosi, al contempo, alla forma di previdenza complementare prevista presso il Banco di San Giorgio alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale acquisiti presso la cedente al momento del passaggio e le relative dinamiche.

Man

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 2) trasferire dal giorno successivo alla predetta data, e nei tempi tecnici necessari, alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti del Banco di San Giorgio, la posizione da loro maturata sino al 15 marzo 2009 alle condizioni ivi vigenti conservando i livelli di contribuzione aziendale acquisiti presso la cedente al momento della cessione e le relative dinamiche.

Con riferimento ai punti 1) e 2) precedenti, resta inteso che qualora il contributo alla previdenza complementare risulti superiore alle misure vigenti presso la Cessionaria, lo stesso è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi in materia di previdenza derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa.

In ogni caso Banco di San Giorgio manterrà il versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote aziendali oggi vigenti in Intesa Sanpaolo e le relative dinamiche, e nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali, fino alla maturazione, per ciascuno degli interessati, dei requisiti minimi per il pensionamento AGO. Successivamente a tale termine la contribuzione al Fondo pensione a carico dell'azienda verrà allineata a quella tempo per tempo vigente presso il Banco di San Giorgio.

B) Fondi pensione a prestazione definita

Ai dipendenti interessati dal trasferimento d'azienda, iscritti alla data del 15 marzo 2009 alla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, saranno applicate le previsioni di cui all'art. 41 bis dello Statuto della Cassa medesima.

Art. 7

A far data dal 16 marzo 2009, la Cessionaria applicherà ai dipendenti interessati le agevolazioni creditizie, le facilitazioni nei servizi bancari e le condizioni di conto corrente previste per i dipendenti della Cessionaria.

La Banca cessionaria continuerà ad assicurare al personale complessivamente ceduto il mantenimento dei finanziamenti per i mutui ed i prestiti ipotecari già erogati o già deliberati alla data del conferimento, radicati presso le filiali oggetto di cessione, alle condizioni e misure stabilite nei relativi contratti ipotecari e con le modalità di addebito previste presso la cessionaria.

In caso di utilizzi eccedenti i limiti di fido in conto corrente in vigore presso la Banca cessionaria, saranno definite, d'intesa con la banca stessa, opportune forme di intervento.

Art. 8

Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 (6° comma) CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, Banco di San Giorgio subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate in Intesa Sanpaolo fino al 15 marzo 2009.


Art. 9

Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art 10

Per quanto concerne il premio di fedeltà in corso di maturazione la Banca cessionaria riconoscerà al personale proveniente dalla cedente l'anzianità di servizio effettivamente maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro.

In particolare, per il personale interessato che alla data della cessione abbia maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 25 anni, il premio sarà erogato dalla banca cessionaria



al raggiungimento dell'anzianità prevista presso quest'ultima (25 anni di servizio). Il relativo importo si comporrà di due quote determinate in ragione del periodo di servizio prestato presso la Banca cedente (secondo quanto stabilito dalla relativa normativa aziendale vigente in materia) e presso la Banca cessionaria, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia tempo per tempo vigenti presso quest'ultima.

Dalla quota a carico della cedente sarà in ogni caso scomputato quanto eventualmente già percepito in via di anticipazione allo stesso titolo.

Circa invece il personale che alla data della cessione ha maturato un'anzianità di servizio superiore ai 25 anni la Banca cessionaria riconoscerà, laddove previsto dalla normativa della cedente, un premio al raggiungimento del 35[^] anno di anzianità pari alla quota accantonata relativa al servizio prestato presso la Banca cedente.

Art. 11

La Banca cessionaria favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un'adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle della Banca cedente. Le Parti convengono sulla opportunità che le predette risorse siano inserite in appositi programmi di riconversione e di riqualificazione professionale finanziabili, in forza del presente Accordo, tramite le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art 5, comma 1, lettera a) punto 1), nonché tramite l'accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali. All'uopo, saranno perciò predisposti mirati progetti di formazione e addestramento professionale funzionali alla realizzazione di specifici obiettivi di riconversione e di riqualificazione professionale, volti peraltro a favorire il mutamento e/o il rinnovamento delle professionalità delle Risorse coinvolte.

Intesa Sanpaolo S.p.A.



Banco di San Giorgio



FALCRI



Oggetto: lettera a latere del Verbale di Accordo 5 febbraio 2009

Con riferimento a quanto in oggetto, si precisa che:

Percorsi professionali/Automatismi:

Il Banco di San Giorgio si impegna a riconoscere gli inquadramenti derivanti dai percorsi professionali in corso di maturazione alla data del 31/12/2008 non interrotti fino alla maturazione prevista dalle rispettive norme di origine e che si concretizzi, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Quanto agli automatismi economici e di carriera derivanti da contrattazione aziendale, Banco di San Giorgio riconoscerà al personale proveniente da ISP il trattamento economico corrispondente all'avanzamento in maturazione alla data del 31/12/2008 e che si concretizzi entro il 31/12/2011.

Mobilità

Ferme restando le garanzie previste, contrattuali e di legge, vigenti in materia di mobilità territoriale, il Banco di San Giorgio compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, tecniche e produttive, si impegna fino a tutto il 30.09.2009 a contenere nello stretto necessario i trasferimenti al di fuori della provincia di La Spezia - privilegiando il criterio della volontarietà - limitandoli ai comuni prossimi alla provincia medesima, salvo che il trasferimento costituisca avvicinamento alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, o riguardi personale preposto o da preporre ad unità operative che prevedono un servizio alla clientela (agenzie, filiali, succursali, ecc.), ovvero si renda necessario per l'adeguamento delle strutture al proprio modello organizzativo e distributivo.

Salvaguardie economiche:

In relazione all'art. 2 dell'Accordo in oggetto, con particolare riferimento al mantenimento della retribuzione individuale annua negli importi rilevabili alla data del 15 marzo 2009, al personale ceduto il Banco di San Giorgio conserverà:

- l'eventuale parte eccedente lo standard di settore del premio di rendimento percepito presso la cedente, nella misura acquisita al momento della cessione, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 5 febbraio 2009" non riassorbibile e rivalutabile sulla base degli aumenti tabellari tempo per tempo stabiliti dal CCNL;
- nei confronti del personale ceduto già percettore, alla data del 15 marzo 2009, del trattamento economico riveniente dalle previsioni del Contratto Integrativo Aziendale Sanpaolo IMI 11 maggio 2006, Appendice 1, "Articolo h" (Assegno integrativo), un importo mensile equivalente ai due scatti successivi a quelli maturati alla data del 15 marzo 2009 e comunque non oltre al numero massimo di 12 scatti previsti, sotto forma di "assegno ad personam ex intesa 5 febbraio 2009", assorbibile in caso di promozione a livello superiore al 2° livello dei Quadri Direttivi ;
- gli eventuali ulteriori trattamenti economici – escluse le indennità - integrativi rispetto a quanto previsto dal CCNL e rivenienti da norme di accordi collettivi aziendali vigenti presso la Banca cedente, che non trovino corrispondenza con i trattamenti in essere presso il Banco di San Giorgio, mediante riconoscimento di uno o più assegni *ad personam* sostitutivi e non rivalutabili, di importo pari alla somma dei citati trattamenti economici calcolati alla data del 15 marzo 2009. Tali assegni ad personam saranno riconosciuti fino a che permarranno le cause da cui hanno tratto origine e potranno essere sostituiti/compensati fino a concorrenza da analoghi istituti contrattuali tempo per tempo in essere presso il Banco di San Giorgio.

* * * * *

Saranno mantenute con apposita voce retributiva fino alla loro naturale scadenza le indennità cosiddette "di pendolarismo" e "di reggenza" attualmente percepite, perdurando le situazioni da cui hanno tratto origine, fermo restando che detto importo potrà essere sostituito/compensato fino a concorrenza da analoghi istituti contrattuali tempo per tempo in essere presso il Banco di San Giorgio.

Buono pasto a favore del personale in part time:

Il "Buono Pasto" viene riconosciuto nell'importo e con le modalità tempo per tempo in essere presso la Cessionaria. Ove tale attuazione comportasse per l'interessato la corresponsione di un importo inferiore a quello già percepito presso la Cedente alla data del 15 marzo 2009, la Cessionaria si impegna ad effettuare mensilmente un conguaglio per la differenza da erogarsi tramite versamento della somma calcolata al Fondo di Previdenza Complementare a cui il dipendente risulta iscritto.

Nell'ipotesi di personale non iscritto a forme di previdenza complementare la suddetta differenza calcolata verrà erogata in forma monetaria nel cedolino stipendi.

Distinti saluti.

Milano, 5 febbraio 2009

BANCO DI SAN GIORGIO SPA

